



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

*Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione
istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali*

*Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale
e di sostegno alla marginalità territoriale*

DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL DPCM PER L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE AREE SVANTAGGIATE DI CONFINE - ANNUALITÀ 2018-2021

Il "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; tale articolo prevede che le modalità di erogazione del predetto Fondo siano stabilite "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.". La dotazione del Fondo è destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale.

La prima procedura di ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo è stata attivata, con dPCM. 28 dicembre 2007, con riferimento alle risorse disponibili per l'annualità 2007.

L'intervento di finanziamento relativo all'annualità 2007, per un importo di euro 25.000.000,00, è stato diretto ai 99 Comuni il cui territorio è contiguo al confine delle Regioni a statuto speciale: Regione autonoma Valle d'Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'ultima procedura di ripartizione, relativa alle annualità 2008-2009-2010-2011 e residui 2007, è stata attivata ai sensi del dPCM 13 ottobre 2011.

I comuni sono stati raggruppati in macroaree legate alla regione autonoma confinante.

Per gli anni 2007 (residui), 2008 e 2009, lo stanziamento del Fondo ammontava ad euro 36.271.800,23.

Per gli anni 2010 e 2011 lo stanziamento del Fondo, originariamente di euro 40.952.452,90, è stato decurtato della somma di euro 19.452.415,13 per effetto del sopravvenuto articolo 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), ed è quindi risultato pari ad euro 21.500.037,77.

Il suddetto articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. (Legge finanziaria 2010), prevede che, a partire dal 2010, i comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano beneficino di un contributo annuo di 80 milioni di euro versato dalle due Province Autonome.

Pertanto, da tale annualità, i sopracitati comuni sono stati esclusi dal finanziamento del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale".

Le risorse complessivamente disponibili e poste a Bando, con decreto del Capo dell'allora Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, in data 2 marzo 2012, ammontavano ad euro 57.771.838,00.

A ciascuna macroarea è stata attribuita la quota di risorse sotto indicata:

- Macroarea dei comuni confinanti con la Regione Valle d'Aosta:
euro 16.989.335,69 (annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e residui 2007);
- Macroarea dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano:
euro 17.229.105,11 (annualità 2008, 2009 e residui 2007);
- Macroarea dei comuni confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia:
euro 23.553.397,20 (annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e residui 2007).

Il Fondo non è poi stato finanziato per le annualità che vanno dal 2012 al 2017.

Il finanziamento del Fondo è stato disposto per le annualità 2018, 2019 e 2020 dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che ha assegnato, per le tre annualità rispettivamente euro 1.000.000,00, euro 5.000.000,00 ed euro 10.000.000,00.

La legge di bilancio 2018 ha anche individuato, come beneficiari, 64 comuni veneti di cui 49 della provincia di Belluno e 15 appartenenti alle altre province e confinanti con il Friuli-Venezia Giulia; la legge ha, inoltre, destinato il Fondo stesso allo sviluppo economico e all'integrazione.

L'articolo 1, comma 969 della successiva legge di stabilità 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha rimodulato il finanziamento, prevedendo, oltre all'importo già assegnato di euro 1.000.000,00 per l'annualità 2018, euro 15.000.000,00 per l'annualità 2019, euro 16.000.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 20.000.000,00 per l'annualità 2021.

Gli importi relativi alle annualità 2020 e 2021, a seguito del concorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022, sono stati, rispettivamente, ridotti ad euro 15.641.995,00 ed euro 19.496.797,00.

La norma ha inoltre abrogato la parte del testo della finanziaria del 2018 che modificava i beneficiari del fondo e la destinazione dello stesso rispetto a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, escludendo i comuni della provincia di Belluno non confinanti e reintroducendo i comuni piemontesi confinanti con la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Gli attuali beneficiari del fondo sono, pertanto, i destinatari delle assegnazioni relative alle ultime annualità erogate (2010 e 2011) salvo il comune di Sappada che è nel frattempo transitato alla regione Friuli-Venezia Giulia; alcuni comuni hanno cambiato denominazione a seguito delle avvenute fusioni:

- i comuni confinanti di Longarone e Castellavazzo si sono fusi nel comune di Longarone;
- il comune confinante di Riva Valdobbia è stato incorporato nel comune di Alagna Valsesia, anch'esso confinante;
- i comuni di Trausella e Vico Canavese (ambedue confinanti con la regione Valle d'Aosta) e il comune di Meugliano, si sono fusi nel comune di Valchiusa;
- il comune confinante di Pieve di Alpago si è fuso, con i comuni di Farra d'Alpago e Puos d'Alpago, nel comune di Alpago.

I comuni beneficiari sono, dunque, 47 di cui 20 della regione Piemonte, confinanti con la regione Valle d'Aosta, e 27 della regione Veneto, confinanti con il Friuli-Venezia Giulia.

Il decreto, illustrato dal presente documento, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Unificata e le competenti Commissioni parlamentari (articolo 6, comma 7, DL n. 81/2007 citato), disporrà le modalità per l'erogazione delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 del Fondo.

Il nuovo dPCM, contenente l'oggetto e le definizioni relative al Fondo, i criteri per la sua ripartizione, gli ambiti di intervento e le modalità di presentazione della domanda di finanziamento, presenta le seguenti modifiche, rispetto all'ultimo approvato, in data 13 ottobre 2011, di finanziamento delle annualità 2008-2011.

1. L'esclusione dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano, a far data dal 2010, era già presente nel dPCM in data 13 ottobre 2011; quest'ultimo disponeva in merito all'assegnazione di fondi assegnati prima del 2010 ed ha previsto che la quota spettante ai comuni confinanti con la suddetta Regione, fosse restituita al MEF. L'attuale decreto dispone per l'erogazione di fondi assegnati dopo il 2010 ed è stato quindi assunto che, il legislatore, al momento della assegnazione dei fondi, fosse a conoscenza della esclusione dal finanziamento dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano e quindi che gli importi assegnati tengono di ciò conto e che non vi debba quindi essere, per tale motivo, alcuna decurtazione (restituzione al MEF) dell'importo assegnato.
2. Il riparto tra le macroaree era stato fatto, in precedenza, assegnando una quota fissa del 5 per cento a ciascuna area e ripartendo, poi, il rimanente 85 per cento tra le tre macroaree, non in base ad un calcolo matematico esatto, ma in base ad una valutazione che ha tenuto conto della superficie, della popolazione e del numero di comuni di ogni macroarea. Il riparto del nuovo decreto è stato fatto sulla base della popolazione e della superficie dei comuni, arrotondato alla prima cifra decimale della percentuale. Nella tabella che segue sono riportati i valori secondo i diversi criteri di riparto tra le macroaree. Si è preferito non fare riferimento al rapporto del numero dei comuni perché il dPCM potrebbe avere valenza per più annualità e, nel frattempo, il numero dei comuni nelle due macroaree potrebbe modificarsi a seguito dei processi di fusione. I valori di popolazione e superficie dei comuni sono stati ricavati da dati ISTAT, relativi al censimento del 2011, e sono stati aggiornati, per i comuni interessati da processi di fusione e incorporazione, procedendo semplicemente alla somma dei dati relativi ai singoli comuni, considerati a processo non ancora avvenuto.

CRITERI DI RIPARTO	MACROAREA VALLE D'AOSTA	MACROAREA FRIULI-VENEZIA GIULIA	MACROAREA PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
2008-2009 - Derivato da popolazione, superficie e numero di comuni	22,0%	30,5%	47,5%
2010 -2011 - Derivato da popolazione, superficie e numero di comuni	41,9%	58,1%	-
2019 - Derivato da numero di comuni	42,6%	57,4%	-
2019 - Derivato da numero di comuni antecedente alle fusioni	44,0%	56,0%	
2019 - Superficie e popolazione	42,5%	57,5%	

3. Con il successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, oltre ad indicare le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del fondo, potrà anche disporsi il riferimento degli interventi a più annualità e, se autorizzato l'impegno pluriennale dei fondi, anche predisporre un unico procedimento per l'erogazione della intera cifra stanziata con la legge del 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pari a circa 52 milioni di euro.
4. La procedura concorsuale per l'assegnazione dei finanziamenti, che per l'annualità 2007 ha visto alcuni comuni esclusi dal finanziamento, non è stata prevista, come del resto non è stata mai prevista per il "Fondo dei comuni confinanti (ex Odi)", per cui il fondo sarà ripartito tra tutti i comuni confinanti.
5. Il dPCM del 13 ottobre 2011 prevedeva che, in caso dei fondi assegnati ad una macroarea, che eccedessero rispetto all'assegnazione, questi fossero assegnati, in proporzione, alle altre due macroaree e che le sole somme ancora residue disponibili andassero ad integrare il Fondo per l'annualità successiva. Nel nuovo dPCM, stante il riparto tra i comuni delle somme disponibili, non è previsto il trasferimento da una macroarea all'altra ed è stato esplicitato che tutte le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, vadano ad integrare la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
6. Gli ambiti di intervento sono stati riscritti tenendo in conto le attività richieste e svolte dai Comuni con i precedenti fondi.

7. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato previsto che ad essi spetti un importo proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti.
8. È stata esplicitata la possibilità di presentare l'istanza da parte di una Unione di comuni in rappresentanza di uno o di più comuni confinanti, a fronte di una delega sulla materia.
9. Non è stata mantenuta la possibilità di coinvolgere, nell'intervento, comuni contigui territorialmente con quelli confinanti (nella precedente procedura era previsto che i comuni adiacenti non confinanti non partecipassero al riparto e non potessero superare il 30 per cento del numero dei comuni coinvolti nel progetto).
10. Il lavoro della commissione si è trasformato da valutazione e gradazione degli interventi a sola verifica della rispondenza degli stessi agli ambiti previsti ed è stato quindi indicato, per esso, un tempo di elaborazione di 90 giorni, al posto dei 120 del precedente dPCM.
11. L'Articolo 11 introduce il finanziamento, in un primo tempo, della progettazione e, poi, della realizzazione degli interventi. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dei comuni destinatari del finanziamento, provvederà, con un primo decreto di liquidazione, ad erogare ai comuni beneficiari che hanno presentato la documentazione di approvazione finale della progettazione, il 100 per cento dell'importo assegnato e, per gli altri comuni, un importo pari al 20 per cento dell'importo assegnato destinato alla redazione della progettazione dell'intervento. Questi ultimi comuni dovranno avviare la progettazione entro 6 (sei) mesi dalla ricezione della prima erogazione; in caso di mancato avvio, è prevista la revoca del finanziamento.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con la nota MEF-GAB- Prot. 2623 del 13 febbraio 2020, ha espresso il concerto sul testo del decreto, formulando alcune osservazioni cui si è dato seguito nel testo dello schema di decreto.

L'ANCI, nell'ambito dei lavori preparatori della seduta del 12 marzo 2020 della Conferenza unificata, ha espresso la richiesta di modifica del comma 3 dell'articolo 11; la modifica consiste in una formulazione più esplicita del testo.

Tale nuova formulazione è stata adottata nell'allegato Schema di decreto.

Nella seduta del 12 marzo 2020, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso il proprio parere favorevole, registrato al repertorio atti n.22/CU del 12 marzo 2020.

In questa sede, la Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole, con la raccomandazione che, alle Regioni, piuttosto che essere attribuite le sole attività di valutazione di conformità dell'esecuzione e di proposta delle eventuali revoche degli interventi, senza l'attribuzione di specifiche risorse, sia attribuita l'intera funzione di gestione del Fondo.

In proposito, rilevato che l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ha istituito il Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha previsto che sia il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a finanziare direttamente i comuni interessati, non si è dato seguito alla raccomandazione espressa dalla Conferenza delle Regioni.

I passi della procedura, per giungere all'emanazione del dPCM, sono i seguenti:

- Parere delle Commissioni Parlamentari competenti;
- Presentazione del decreto al Presidente del Consiglio dei Ministri da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;
- Emanazione del dPCM;
- Registrazione alla Corte dei conti.

Una volta registrato il dPCM, si procederà con la pubblicazione del Decreto del Capo del Dipartimento contenente le modalità di presentazione delle domande di finanziamento (Bando).

Roma,

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO I

Francesco Tufarelli